Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 novembre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 303 DEL 30 NOVEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1970. — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1970. — **Istituto terapeutico Villa Panorama, società per azioni, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1970. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % 1966 » sorteggiate il 20 novembre 1970. — **Posa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1970. — **Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1970. — **Immobiliare Maria Teodolinda, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1970 (Verbale 12 giugno 1962). — **Immobiliare Maria Teodolinda, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1970 (Verbale 14 giugno 1962). — **Immobiliare Anna Maria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1970. — **La Scuola, società per azioni, in Brescia:** Elenco dei certificati rimborsabili entro il 1° gennaio 1971. — **Giuseppe Carolla, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1970. — **Officine Meccaniche Bertoni & Cotti, società per azioni, in Copparo (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1970. — **Aura, società per azioni, in Genova-Nervi:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1970. — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1970 (Prestito L. 20.000.000). — **Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1970 (Prestito L. 15.000.000). — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 19 novembre 1970. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 19 novembre 1970. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 19 novembre 1970. — **S.P.A.R.T.A. - Società per azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1970. — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1970 (n. 48933 di rep.). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1970 (n. 48934 di rep.). — **Società Esercizio Industrie Tessili - S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbliga-

zioni sorteggiate il 31 ottobre 1970 (n. 48935 di rep.). — — **A.T.A.G. - Articoli Tecnici Amianto Gomma, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1970. — **A. Wassermann - Società italiana per specialità farmaco terapeutiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1970. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1970. — **Autostrada dei Fiori, società per azioni, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1970. — **Etelia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni rimborsabili dal 15 dicembre 1970. — **Società Vetrerie Riunite Lodi Gay, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1970. — **Sant'Andrea Novara - Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Città di Torino:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 13 novembre 1970, alle ore 18,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Alejandro Deustua Arrospide il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Perù.

(11489)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. **1364.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Real Casa Santa dell'Annunziata », con sede in Aversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Caserta in data 24 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Real Casa Santa dell'Annunziata » di Aversa, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Real Casa Santa dell'Annunziata », con sede in Aversa (Caserta), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Caserta;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Aversa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, registrato l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 354.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 93. — CARUSO

LEGGE 28 ottobre 1970, n. **865.**

Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 per peste suina classica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei limiti della complessiva somma di lire un miliardo e novecento milioni sono concesse a favore degli allevatori le provvidenze di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Agli allevatori, singoli o associati, in cooperativa, in consorzio o in altre forme, che nell'anno 1967 abbatterono, ai sensi della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e del decreto ministeriale 20 luglio 1965, i suini infetti, sospetti di infezione o di contaminazione di peste suina africana e beneficiarono dell'indennità di abbattimento prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, viene corrisposta una integrazione delle indennità già erogate, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

Art. 3.

Agli allevatori, singoli o associati, in cooperativa, in consorzio o in altre forme, che nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 abbatterono e distrussero suini infetti o sospetti infetti di peste suina classica viene corrisposta una indennità forfettaria non superiore a lire ventimila a suino abbattuto e distrutto.

Gli allevatori interessati al fine di ottenere l'indennità forfettaria prevista nel presente articolo devono inoltrare, entro il termine di sessanta giorni dalla data

di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda al veterinario provinciale competente per territorio con allegata dichiarazione del sindaco del comune ove sono stati abbattuti i suini, attestante il numero dei suini che nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 furono abbattuti e distrutti, a seguito di provvedimento dell'autorità competente, in quanto infetti o sospetti infetti di peste classica. I documenti sopra indicati sono esenti dalla tassa di bollo.

I veterinari provinciali competenti, sulla base della documentazione presentata dagli allevatori interessati, richiederanno al Ministero della sanità l'accreditamento dei fondi occorrenti per la liquidazione dell'indennità forfettaria di cui al presente articolo.

Art. 4.

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le integrazioni delle indennità di abbattimento previste dall'articolo 2 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanità potrà emettere senza limiti di importo in deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 settembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Art. 5.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità e alla relativa spesa si farà fronte con prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente di tesoreria denominato: « Governo italiano — Ministero del tesoro — Concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — Sezione orientamento —, per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana del 1967 ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 ottobre 1970, n. **866**.

Nuove norme sull'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alla legge 10 agosto 1950, n. 717, è prorogata al 31 dicembre 2050.

L'Istituto provvederà all'aumento del proprio capitale sociale, in una o più riprese, secondo le norme dei citati regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, e legge 10 agosto 1950, n. 717, almeno fino all'importo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi).

A tale aumento verrà provveduto con l'utilizzo dei saldi di rivalutazione monetaria risultanti dal bilancio dell'Istituto al 31 dicembre 1968 e, per la differenza, con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ha per scopo:

a) il finanziamento di lavori all'estero, anche in partecipazione, da parte di imprese italiane appaltatrici dei lavori medesimi a seguito di gare internazionali o di regolari contratti purchè i crediti relativi a tali lavori siano garantiti dalla gestione statale italiana dei crediti all'esportazione o da altri istituti od enti italiani o esteri, esercenti l'assicurazione dei crediti dilazionati;

b) la concessione di prestiti a medio termine ai lavoratori italiani emigrati ed ai titolari di imprese artigiane o di piccole e medie industrie situate all'estero;

c) la concessione di prestiti per la costruzione all'estero di alloggi destinati a lavoratori italiani emigrati o di edifici destinati ad istituzioni od enti che abbiano per scopo l'assistenza delle collettività italiane all'estero ed, in genere, la elevazione morale e culturale delle collettività medesime;

d) il finanziamento di iniziative atte a promuovere migliori condizioni di vita delle collettività italiane residenti all'estero;

e) il finanziamento di iniziative di carattere culturale e sociale promosse dal Governo italiano nel quadro di accordi internazionali intesi ad assicurare e potenziare la presenza ed il prestigio dell'Italia nei Paesi dove più consistenti sono le collettività italiane, nell'ambito dei mezzi che all'uopo gli saranno attribuiti;

f) la partecipazione a consorzi per la garanzia di collocamento o per l'assunzione ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazioni nei limiti ed ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

g) l'anticipazione di somme per cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavori all'estero ad imprese italiane appaltatrici od a collettività italiane od a cooperative di lavoratori italiani residenti all'estero, quando ciò serva per agevolare anche l'impiego di mano d'opera italiana;

h) il finanziamento in via eccezionale di lavori da eseguire nel territorio nazionale e destinati direttamente od indirettamente alla assistenza dei lavoratori italiani emigranti o emigrati;

i) la partecipazione in imprese o enti, sia nazionali che esteri, i cui scopi prevedano in via esclusiva attività atte a migliorare l'occupazione e la sistemazione dei lavoratori italiani all'estero;

l) la concessione di finanziamenti e la effettuazione di operazioni utili per l'emigrazione italiana all'estero;

m) la promozione, l'intensificazione e la raccolta del risparmio degli italiani all'estero;

n) l'effettuazione di operazioni mobiliari od immobiliari ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali e di tutte le operazioni bancarie e finanziarie attinenti agli scopi sociali;

o) la raccolta di elementi e notizie relativi a lavori da compiersi all'estero, al movimento commerciale e alla situazione dei mercati, anche in rapporto all'impiego del lavoro italiano.

Art. 3.

L'Istituto ha la facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni per il reperimento dei mezzi occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

E' fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni secondo le norme del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvate con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto, inoltre, è autorizzato a riscontare presso il Mediocredito centrale le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), escluse quelle a favore delle imprese artigiane, del precedente articolo 2, secondo le condizioni e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti relative allo stesso Mediocredito centrale.

Art. 4.

L'articolo 7 della legge 10 agosto 1950, n. 717, è abrogato.

La separata gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, avrà termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tutti i cespiti di tale gestione costituiti dal saldo delle posizioni debitorie e creditizie, dalle disponibilità liquide e da ogni altra attività di compendio valutate in relazione al grado di esigibilità, scadenza, quotazioni dei cambi e valore di mercato, formeranno oggetto di apposito rendiconto da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro entro i successivi tre mesi. Il saldo netto di tale rendiconto verrà accreditato dall'istituto al Ministero del tesoro, il quale è autorizzato ad utilizzarlo fino all'importo di lire 3.000.000.000 (tre miliardi) per partecipare all'aumento di capitale previsto dal precedente articolo 1.

La parte residua del predetto saldo netto sarà pure conferita all'Istituto per essere destinata alla costituzione di un fondo di riserva speciale, al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attività dell'Istituto l'eventuale rimanenza di tale fondo sarà versata al Tesoro dello Stato.

Il servizio di ammortamento del prestito obbligazionario emesso a norma dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 717, continuerà ad essere effettuato dal Tesoro dello Stato in conformità al successivo articolo 4 della legge stessa.

Art. 5.

I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Un terzo dei consiglieri, tra i quali uno designato dal Ministro per gli affari esteri ed uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con le stesse modalità sono nominati due sindaci effettivi ed uno supplente.

Art. 6.

In relazione alle disposizioni di cui alla presente legge saranno apportate le occorrenti modifiche allo statuto dell'Istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 7.

Per quanto non regolato dalla presente legge restano in vigore le norme di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè le norme di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 717.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — MORO — PRETI — GAVA — DONAT-CATTIN — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1970, n. **867**.

Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'art. 12 dello statuto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1968, un contributo speciale di 3 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche, nonchè per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20 e 21 settembre 1968.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1970, n. **868.**

Agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le entrate delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonchè da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.

Art. 2.

Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.

La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 3.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.

Art. 4.

Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità, poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-*bis*, *sub* articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 5.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria *C/2*) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

Art. 6.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, si applicano, oltre che alle università e agli istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai consorzi universitari, alle opere e alle fondazioni universitarie, nonchè alle altre istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — PRETI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 novembre 1970, n. **869.**

Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1° gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1° gennaio 1971.

Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione.

Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.

Art. 2.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sia destinato a prestare servizio presso opifici, stabilimenti od uffici nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in tre turni giornalieri, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai turni stessi, una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.

Art. 3.

Le visite del personale operaio previste dall'articolo 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114, sono effettuate con le stesse modalità stabilite per il personale impiegatizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 4.

Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, sia tenuto a prestare la propria opera presso altro opificio, stabilimento o deposito dell'Amministrazione stessa e sia stato autorizzato a mantenere la precedente residenza, è esteso il concorso nelle spese di trasporto di cui all'articolo 92 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 294, con le modalità di cui al comma seguente.

Per il personale di cui al precedente comma la misura del concorso nelle spese di trasporto è determinata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dei monopoli e le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla qualifica rivestita da ciascun impiegato ed operaio, in relazione alla distanza intercorrente fra la località di residenza e la nuova sede di servizio e tenuto conto della natura del percorso nonchè dell'esistenza o meno di servizi di linea.

Nella prima attuazione della presente legge sarà stabilito in misura forfettaria, con le modalità indicate al precedente comma, un concorso nelle spese di trasporto per il personale che in conseguenza dell'avvenuta soppressione di opifici, stabilimenti o depositi sia stato destinato a prestare la propria opera presso altri organi dell'azienda mantenendo la precedente residenza.

Art. 5.

La spesa relativa agli articoli 2 e 4 della presente legge farà carico ai normali stanziamenti dei capitoli 103, 107, 181, 221, 245, 261 e 271 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO-LEGGE 30 novembre 1970, n. **870.**

Attuazione del Regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio e integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'applicazione del regolamento (C.E.E.) n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il monopolio della coltivazione, dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, è abolito.

A partire dal raccolto della campagna agricola 1970, il tabacco greggio è sottoposto alla organizzazione comune dei mercati disciplinata dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L.94/1 del 28 aprile 1970.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le amministrazioni interessate, saranno stabilite

le modalità per l'applicazione dei provvedimenti adottati dalle Comunità europee nell'ambito del Regolamento comunitario di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per l'acquisto del tabacco greggio occorrente alle proprie fabbricazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può provvedere direttamente nei luoghi di produzione nazionale, con le stesse modalità previste per l'acquisto dei tabacchi esteri, dall'art. 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Sono abrogati:

a) il 3° comma dell'art. 45, l'art. 49, il 1° comma dell'art. 55, il 3° comma dell'art. 56, il n. 2 dell'art. 64, i numeri 1 e 2 dell'art. 66, il n. 1 dell'art. 67, il n. 1 dell'art. 75, l'art. 77, l'art. 78, il n. 2 dell'art. 100, l'articolo 104 della legge 17 luglio 1942, n. 907;

b) il n. 2 dell'art. 1 ed il n. 2 dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1951, n. 27;

c) il decreto ministeriale 20 marzo 1917, n. 2877; il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni; il regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298; la legge 21 aprile 1961, n. 342; il decreto ministeriale 7 novembre 1961; la legge 17 dicembre 1965, n. 1432, e ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Sono soppresse:

1) le parole « della semina e coltivazione del tabacco e » dal titolo dell'art. 55; le parole « greggi e semi » dal titolo dell'art. 66; le parole « esportazione senza permesso di foglie di tabacco » dal titolo dell'art. 67; le parole « da L. 6.000 a L. 20.000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia e » dal 1° comma dell'art. 92; le parole « da L. 10.000 a L. 15.000 per ogni chilogrammo in più, se si tratta di tabacco in foglia, e » dal 1° comma dell'art. 93; le parole « di tabacco greggio o » dal 1° e dal 3° comma dell'art. 95 della legge 17 luglio 1942, n. 907;

2) le parole « e quando nei casi preveduti dall'articolo 64 n. 2 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate o coltivate superano rispettivamente il numero di 500 e di 300 » dell'art. 4 della legge 3 gennaio 1951, n. 27.

L'art. 3 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

E' decuplicata la multa stabilita dall'art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 ».

Quando nelle disposizioni relative al monopolio dei tabacchi ricorre il termine « tabacco » esso va riferito a quello lavorato secondo la classificazione della tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana alla voce 24.02.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 5.

All'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

« E' istituita, in seno all'azienda, una Sezione specializzata per l'esercizio dei compiti di organismo di intervento previsti dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ».

« L'A.I.M.A., avvalendosi della Sezione specializzata di cui al precedente comma, provvede di regola all'acquisto, prima manipolazione, condizionamento, deposito, conservazione e commercializzazione dei tabacchi greggi, sia allo stato sciolto che manipolati, alla corresponsione dei premi e a quant'altro occorra per la completa attuazione dei provvedimenti comunitari riguardanti il settore ».

Art. 6.

Per la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio, di cui all'articolo precedente, del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) previsto dall'art. 5 della legge 13 maggio 1966, n. 303, fanno parte, con diritto di voto, quando si tratta di affari attinenti all'applicazione del regolamento comunitario sul tabacco, un rappresentante del Ministero delle finanze e due esperti del settore particolarmente qualificati.

Il consiglio di amministrazione può delegare, per la durata della campagna di commercializzazione, la trattazione degli affari relativi alla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio ad un comitato tecnico nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il comitato è presieduto dal presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ed è composto dai seguenti membri, facenti parte del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa:

a) il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, al quale il Ministro può delegare le attribuzioni di presidente del comitato;

b) due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) il rappresentante del Ministero del tesoro;

d) il rappresentante del Ministero delle finanze;

e) i due esperti del settore del tabacco.

Le funzioni di segretario del comitato tecnico vengono svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Il direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato tecnico per esigenze di coordinamento.

Art. 7.

L'A.I.M.A., per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto-legge, si avvale soltanto del personale impiegato ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il personale destinato ai suddetti compiti conserva l'intero trattamento economico in godimento, compreso il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483.

Gli oneri riguardanti il personale predetto continueranno a far carico all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste è preposto alla direzione degli uffici della Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco greggio un funzionario appartenente all'Amministrazione dello Stato avente la qualifica di ispettore generale o equiparata, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato tecnico.

Art. 9.

La Sezione specializzata, per l'assolvimento dei propri compiti, di regola utilizza, in rapporto alle effettive esigenze, i locali, i magazzini, gli stabilimenti e le attrezzature che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dichiara disponibili in conseguenza dell'abolizione del monopolio dei tabacchi greggi di cui all'art. 1. Può, inoltre, affidare i compiti medesimi all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il raccolto 1970.

La Sezione in caso di necessità può avvalersi della opera delle cooperative e dei loro consorzi e degli enti di sviluppo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata. Può inoltre avvalersi di altri operatori economici, singoli od associati, secondo la procedura prevista dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 10.

Gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione del tabacco greggio di cui al Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970 graveranno sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità ivi previste.

Art. 11.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) è autorizzata a contrarre, in applicazione dell'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, mutui per un ulteriore ammontare di venti miliardi di lire.

Per fronteggiare gli oneri di finanziamento di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971, il cui importo sarà fatto affluire al conto corrente infruttifero già intestato all'A.I.M.A. presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'A.I.M.A. farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

All'indicato onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1259 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — REALE — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — NATALI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 167. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **871.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di giurisprudenza conferisce le lauree in giurisprudenza ed in scienze politiche, dopo un corso di studi della durata di anni quattro.

E' titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge ».

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze politiche.

Corso di laurea in scienze politiche

Art. 17. — Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo tre indirizzi: storico-politico, politico-economico e politico-amministrativo.

Il biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna;
7) Istituzioni di diritto privato;
8) Politica economica e finanziaria;
9) Storia delle dottrine politiche.

Art. 18. — Il biennio di specializzazione comprende, per ciascun indirizzo, i seguenti insegnamenti obbligatori:

a) *Indirizzo storico-politico*:

1) Storia contemporanea;
2) Storia economica;
3) Storia dei trattati e politica internazionale;
4) Storia dei partiti e movimenti politici.

b) *Indirizzo politico-economico*:

1) Economia politica II;
2) Politica economica e finanziaria II;
3) Storia delle dottrine economiche;
4) Scienza delle finanze.

c) *Indirizzo politico-amministrativo*:

1) Diritto internazionale;
2) Diritto delle comunità europee;
3) Diritto amministrativo I;
4) Diritto amministrativo II.

Per ciascuno degli indirizzi prescelti la facoltà predisporrà, all'inizio di ogni anno accademico, un elenco di non meno di otto e di non più di undici insegnamenti annuali. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami relativi ad almeno sei insegnamenti compresi nell'elenco dell'indirizzo prescelto. Gli elenchi saranno predisposti dalla facoltà nell'ambito delle seguenti materie:

1) Dottrina dello Stato;
2) Filosofia del diritto;
3) Filosofia della politica;
4) Metodologia della ricerca storica;
5) Sociologia politica;
6) Storia del movimento operaio;
7) Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
8) Storia del diritto italiano;
9) Storia dell'amministrazione pubblica;
10) Storia delle dottrine economiche;
11) Storia del Risorgimento;
12) Storia delle codificazioni e delle costituzioni contemporanee;
13) Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;
14) Storia americana;
15) Storia dell'Europa orientale;
16) Storia della filosofia;
17) Diritto del lavoro;
18) Diritto pubblico dell'economia;
19) Diritto tributario;
20) Economia aziendale;
21) Economia internazionale;
22) Economia e politica monetaria;
23) Economia e politica agraria;
24) Economia e politica industriale;
25) Sociologia economica;
26) Geografia politica ed economica;
27) Matematica per economisti;
28) Econometria;
29) Organizzazione economica internazionale;
30) Programmazione economica;
31) Istituzioni di diritto e procedura penale;
32) Diritto costituzionale regionale;
33) Diritto pubblico comparato;
34) Organizzazione internazionale;
35) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
36) Diritto diplomatico e consolare;
37) Diritto commerciale;
38) Scienza dell'amministrazione;
39) Diritto degli enti locali;
40) Diritto internazionale privato;
41) Sociologia giuridica;
42) Diritto parlamentare;
43) Storia dei trattati e politica internazionale;
44) Storia dei partiti e movimenti politici;
45) Storia economica;
46) Antropologia culturale;
47) Sociologia urbana e rurale;
48) Sociologia industriale;
49) Storia contemporanea;
50) Diritto delle comunità europee;
51) Storia delle istituzioni politiche.

Art. 19. — Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione indicati nel precedente art. 18, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà e corsi di laurea.

Art. 20. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno 19 (diciannove) corsi annuali ed inoltre quelli relativi ad almeno due lingue straniere.

Qualora la facoltà istituisca corsi semestrali o trimestrali, la facoltà stabilirà l'equivalenza fra corsi frazionali e corsi annuali. Gli insegnamenti biennali vengono computati come due insegnamenti annuali.

Per tutti gli indirizzi predetti, una delle lingue straniere prescelte dovrà essere il francese o l'inglese.

Per l'altra lingua la scelta potrà cadere tra quelle effettivamente insegnate nell'ateneo.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 21. — Per i laureati in facoltà o corsi di laurea diversi da quelli di scienze politiche, la facoltà delibererà, caso per caso, l'anno di corso a cui potranno essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire sostenendo il relativo esame, e quali tra essi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti e dell'indirizzo prescelto.

Analoga deliberazione verrà presa dalla facoltà per il passaggio, a richiesta dello studente, dall'uno all'altro indirizzo.

Art. 56. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in scienze naturali e in scienze biologiche, dopo un corso di studi della durata di anni quattro.

E' titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge ».

Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze naturali.

Corso di laurea in scienze naturali

Art. 57. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Mineralogia;
8) Geologia;
9) Geografia;
10) Anatomia comparata;
11) Anatomia umana;
12) Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Istologia ed embriologia;
4) Chimica biologica;
5) Antropologia;
6) Paleontologia;
7) Idrobiologia e pescicoltura;
8) Entomologia agraria;
9) Fisiologia vegetale;
10) Genetica;
11) Geografia fisica;
12) Patologia vegetale;
13) Geochimica;
14) Oceanografia;
15) Igiene;
16) Statistica;
17) Scienza dell'alimentazione;
18) Paleontologia umana;
19) Geologia applicata.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **872.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 245, relativo alle scuole annesse alla facoltà di medicina veterinaria è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla facoltà di medicina veterinaria sono annessi:

1) Il corso di perfezionamento in clinica bovina;

2) La scuola di specializzazione in clinica di piccoli animali;

3) La scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria;

4) La scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni ».

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria e in tecnologie e igiene delle carni.

Scuola di specializzazione in diritto e legislazione veterinaria

Art. 265. — La scuola si prefigge lo scopo di curare una particolare conoscenza delle norme vigenti in materia veterinaria sia per coloro che esercitano la professione veterinaria sia per i funzionari addetti ai servizi veterinari.

Art. 266. — Il corso ha la durata di due anni.

Art. 267. — La scuola rilascia un diploma di perfezionamento in diritto veterinario.

Art. 268. — Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina veterinaria. Le iscrizioni saranno limitate al numero stabilito in relazione a quanto disposto dall'art. 271.

Art. 269. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Elementi di diritto costituzionale: la disciplina sanitaria veterinaria;

2) Elementi di diritto amministrativo con specifica trattazione del diritto sanitario e veterinario;
3) Il potere giudiziale: nozioni generali;
4) L'amministrazione statale, parastatale e gli enti autarchici;
5) La legislazione veterinaria;
6) La legislazione internazionale in campo veterinario;
7) L'organizzazione veterinaria e sanitaria in Italia;
8) Le norme di polizia veterinaria interne ed internazionali;
9) Gli alimenti di origine animale nell'attuale legislazione;
10) I mangimi nell'attuale legislazione;
11) Medicinali per uso veterinario;
12) Organizzazione professionale e previdenziale.

Art. 270. — La scuola è retta da un direttore nominato e confermato ogni biennio dal rettore su proposta del consiglio della facoltà veterinaria.

Art. 271. — Il direttore, di concerto con i titolari delle singole materie, stabilisce il programma particolareggiato dei corsi, d'accordo col preside propone gli incarichi d'insegnamento e fissa il calendario delle lezioni.

I posti disponibili sono 25, con un minimo non inferiore a 20.

Gli aspiranti verranno scelti in base ai titoli, accordando preferenza nell'ordine, alle seguenti categorie di titoli:

a) titoli scientifici e pratici in relazione alla materia del corso;

b) carriera scolastica;

c) conoscenza delle lingue straniere.

Art. 272. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato in armonia con le vigenti disposizioni delle scuole di perfezionamento da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 273. — La frequenza ai corsi di lezioni è obbligatoria.

Art. 274. — Gli esami di profitto saranno tenuti ogni anno. Saranno ammessi soltanto gli iscritti che dimostrino, mediante certificato degli insegnanti, di aver frequentato assiduamente le lezioni delle materie del cui esame trattasi.

Art. 275. — Per il conseguimento del diploma, il candidato dovrà discutere una dissertazione scritta in una delle materie oggetto di insegnamento. La dissertazione dovrà avere carattere di originalità. Potrà essere segnalata la dignità di stampa.

Art. 276. — La commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti, secondo le disposizioni delle singole facoltà.

La commissione degli esami di diploma, composta da cinque membri, è presieduta dal preside della facoltà o da un suo delegato e ne fanno parte il direttore della scuola e tre professori ufficiali da lui designati.

Scuola di specializzazione in tecnologia e igiene delle carni

Art. 277. — La scuola si prefigge lo scopo di curare una particolare conoscenza delle norme vigenti in materia veterinaria sia per coloro che esercitano la professione veterinaria sia per i funzionari addetti ai servizi veterinari.

Art. 278. — Il corso ha la durata di due anni.

Art. 279. — La scuola rilascia un diploma di perfezionamento in tecnologia e igiene delle carni.

Art. 280. — Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina veterinaria. Le iscrizioni saranno limitate al numero stabilito in relazione a quanto disposto dall'art. 283.

Art. 281. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Tecnologia e igiene della produzione delle carni;
2) Organizzazione e funzionamento dei macelli e dei mercati del bestiame;
3) Tecnologia e igiene della pre-macellazione e della macellazione;
4) Controllo sanitario degli animali da macello e delle carni;
5) Caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche, biochimiche e microbiologiche delle carni fresche;
6) Tecnologia e igiene dei mercati delle carni e procedimenti di preconservazione delle carni;
7) Operazioni fondamentali della lavorazione delle carni;
8) Igiene nelle industrie per la lavorazione delle carni.

2° *Anno*:

1) Ingredienti, additivi, coadiuvanti tecnologici delle carni e dei prodotti a base di carne;
2) Tecnologie speciali della trasformazione delle carni;
3) Controllo sanitario delle materie prime dei semi-lavorati e dei prodotti finiti;
4) Caratteri merceologici e controllo di qualità delle carni e dei prodotti a base di carne;
5) Organizzazione e funzionamento delle industrie della lavorazione delle carni;
6) Organizzazione dei laboratori per i controlli igienici e di qualità delle carni e dei prodotti carnei;
7) Tecnologia e igiene della conservazione e distribuzione delle carni e dei prodotti carnei;
8) Legislazione sanitaria delle carni e dei prodotti carnei.

Art. 282. — La scuola è retta da un direttore, nominato e confermato ogni biennio dal rettore su proposta del consiglio della facoltà di veterinaria.

Art. 283. — Il direttore, di concerto con i titolari delle singole materie, stabilisce il programma particolareggiato dei corsi, d'accordo col preside propone gli incarichi d'insegnamento e fissa il calendario delle lezioni.

I posti disponibili sono 20, con un minimo non inferiore a 15.

Gli aspiranti vengono scelti in base ai titoli, accordando preferenza, nell'ordine, alle seguenti categorie di titoli:

a) titoli scientifici e pratici nel settore della tecnologia ed igiene delle carni;

b) carriera scolastica;

c) conoscenza delle lingue straniere.

Art. 284. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato in armonia con le vigenti dispo-

sizioni delle scuole di perfezionamento da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 285. — La frequenza ai corsi di lezioni è obbligatoria.

Art. 286. — Gli esami di profitto saranno tenuti ogni anno. Saranno ammessi soltanto gli iscritti che dimostrino, mediante certificato degli insegnanti, di aver frequentato assiduamente le lezioni della materia del cui esame trattasi.

Art. 287. — Per il conseguimento del diploma, il candidato dovrà discutere una dissertazione scritta in una delle materie oggetto di insegnamento. La dissertazione dovrà avere carattere di originalità. Potrà essere segnalata la dignità di stampa.

Art. 288. — La commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti, secondo le disposizioni delle singole facoltà. La commissione agli esami di diploma è composta da 5 membri; è presieduta dal preside della facoltà o da un suo delegato e ne fanno parte il direttore della scuola e 3 professori ufficiali da lui designati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **873**.

Estinzione del pio legato « Miliani », con sede in Marciana.

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il pio legato « Miliani », con sede in Marciana (Livorno), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **874**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Addolorata, nel comune di Tortorici.

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 18 ottobre 1969, integrato con dichiarazioni dell'11 febbraio e 2 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Addolorata, in contrada Torre del comune di Tortorici (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **875**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Nicolò di Bari, in Tortorici.

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 18 ottobre 1969, integrato con dichiarazioni del 16 marzo 1970 e 2 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Nicolò di Bari, in Tortorici (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 109. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1970.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre (Udine), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia, avanzata previo parere conforme della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre (Udine), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11773)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1970.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. concernente la revisione dei criteri di graduazione delle sanzioni amministrative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti le misure delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 272, concernente la facoltà concessa all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di procedere ad una graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, n. 1124;

Vista la deliberazione adottata in data 29 settembre 1970 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa alla revisione dei criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della delibera anzidetta;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella seduta del 29 settembre 1970, concernente la revisione dei criteri di graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, addì 14 novembre 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Revisione dei criteri di graduazione delle sanzioni previste dagli articoli 50 e 51 del testo unico

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge n. 272 del 21 aprile 1967;

Vista la propria deliberazione 9 aprile 1968, approvata con decreto ministeriale 12 giugno 1968, concernente i criteri di graduazione delle sanzioni previste dagli articoli 50 e 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Udita la relazione del direttore generale;

Ritenuto che le « condizioni perchè si verifichi la recidiva » di cui all'art. 51 del citato testo unico, stabilite in via provvisoria con la propria deliberazione 9 aprile 1968, siano da confermare;

Ravvisata, in relazione anche alle osservazioni svolte dal comitato esecutivo nella seduta del 24 febbraio 1970, la opportunità di una revisione degli attuali criteri di graduazione;

Ritenuto che siano da approvare al riguardo le proposte contenute nella relazione, ispirate ai principi informatori di cui alla citata legge n. 272 del 21 aprile 1967;

Visti i pareri favorevoli espressi sia dal « Gruppo di lavoro per le penalità » sia dal « Gruppo di lavoro per lo studio dei problemi di carattere istituzionale »;

Sentito il direttore generale il quale ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera:

A) Le misure delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 50 e 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a carico dei datori di lavoro inadempienti vengono graduate in base ai criteri generali di cui agli allegati prospetti n. 1 (sanzioni per tardato pagamento: art. 50, terzo comma, del testo unico), n. 2 (sanzioni per inadempienze che hanno determinato il pagamento di premio inferiore a quello dovuto: art. 50, secondo e quarto comma, del testo unico) e n. 3 (sanzioni per i casi di recidiva: art. 51 del testo unico).

B) La validità delle graduazioni è condizionata al pagamento del relativo importo, o alla presentazione di un'istanza di rateazione, non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta dell'istituto.

C) I criteri di graduazione di cui sopra si applicano:

alle penalità ex art. 50, terzo comma, del testo unico, relative a pagamenti che scadono in data posteriore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione della presente deliberazione;

alle penalità ex art. 50, secondo e quarto comma, del testo unico, relative ad accertamenti od a spontanee regolarizzazioni effettuati in data posteriore alla predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

alle penalità ex art. 51 del testo unico, relative ad infortuni avvenuti in data posteriore alla predetta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente delibera sarà sottoposta all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 aprile 1967, n. 272.

Il presidente: ANDREIS

Il segretario: SASSO

PROSPETTO N. 1

Graduazione delle sanzioni per tardato pagamento

(Art. 50, terzo comma, 1/5 del premio)

Per i pagamenti a scadenza fissa (Rata di premio)	Per i pagamenti su richiesta dell'INAIL (Regolazione, supplementi, ecc.)	Misura della sanzione
1) entro *cinque* giorni dalla scadenza del termine	entro *dieci* giorni dalla scadenza del termine	1/20 comprensivo degli interessi
2) dal 6° al 15° giorno	dall'11° al 30° giorno	1/10 comprensivo degli interessi
3) dal 16° al 30° giorno	dal 31° al 60° giorno	1/6 comprensivo degli interessi
4) dal 31° al 60° giorno	dal 61° al 90° giorno	1/5 comprensivo degli interessi
5) dal 61° al 120° giorno	dal 91° al 120° giorno	1/4 comprensivo degli interessi
6) dal 121° al 180° giorno	dal 121° al 180° giorno	1/3 comprensivo degli interessi
7) dal 180° al 270° giorno	dal 180° al 270° giorno	1/2 comprensivo degli interessi
8) dal 271° al 360° giorno	dal 271° al 360° giorno	2/3 comprensivo degli interessi
9) oltre il 360° giorno	oltre il 360° giorno	100 % e interessi

PROSPETTO N. 2

Graduazione delle sanzioni per inadempienze che determinano liquidazione di un minor premio

(Art. 50, secondo e quarto comma, penale pari al premio)

Valutazione oggettiva della gravità delle inadempienze in base al valore od alla durata	In caso di errore scusabile o di evidente buona fede del datore di lavoro		In tutti gli altri casi	
	con spontanea regolarizzazione	senza spontanea regolarizzazione	con spontanea regolarizzazione	senza spontanea regolarizzazione
	misura della sanzione			
1 *a*) per inadempienze che hanno determinato un minor premio di importo non superiore a L. 100.000 o, comunque, di importo che — rapportato ad anno — non superi il 10 % del premio annuo, *qualunque sia la durata dell'inadempienza*; *b*) per inadempienze che hanno prodotto effetti per periodi di tempo non superiori, complessivamente, a dodici mesi, *qualunque sia l'importo del minor premio che esse hanno determinato*.	Interessi annui 5 %	Interessi annui 8 %	1/4 (corrispondente al 25 per cento del premio)	1/2 (corrispondente al 50 per cento del premio)
2 *a*) per inadempienze (non rientranti nei limiti di cui al n. 1) che hanno determinato un minor premio di importo non superiore a L. 1.000.000 o, comunque, di importo che, rapportato ad anno, non superi il 20 % del premio annuo, *qualunque sia la durata dell'inadempienza purchè superiore a dodici mesi*; *b*) per inadempienze (non rientranti nei limiti di cui al n. 1) che hanno prodotto effetti per periodi di tempo non superiori, complessivamente, a ventiquattro mesi, *qualunque sia l'importo del minor premio* che esse hanno determinato.	Interessi annui 6 %	Interessi annui 9 %	1/3 (corrispondente al 33,333 per cento del premio)	2/3 (corrispondente al 66,666 per cento del premio)
3 In tutti gli altri casi	Interessi annui 7 %	Interessi annui 10 %	1/2 (corrispondente al 50 per cento del premio)	100 per cento

PROSPETTO N. 3

Graduazione delle sanzioni per i casi di recidiva

(Art. 51 del testo unico)

Condizioni perchè si verifichi la recidiva:

a) le due inadempienze debbono riguardare il medesimo titolo (ritardo nel pagamento della rata di premio - ritardo nel pagamento della regolazione - ritardo nel pagamento di supplemento di premio - omessa registrazione di ore o di mercedi, etc.);

b) la seconda inadempienza deve verificarsi entro tre anni dalla prima;

c) le due inadempienze debbono riguardare non solo lo stesso datore di lavoro, ma anche lo stesso stabilimento, opificio o cantiere.

I. — RECIDIVA IN TARDATO PAGAMENTO

A) ultimo ritardo sino a trenta giorni:

1ª *recidiva*: riduzione a 1/20 - massimo 2 % salari;

2ª *recidiva*: riduzione a 1/10 - massimo 4 % salari.

B) ultimo ritardo superiore a trenta giorni:

1ª *recidiva*: riduzione a 1/16 - massimo 3 % salari;

2ª *recidiva*: riduzione a 1/8 - massimo 5 % salari,

senza limitazione di importo minimo.

II. — RECIDIVA IN OMISSIONI

A) Recidiva generica:

1ª *recidiva*:

ipotesi 1) tab. 2: riduzione a 1/8 - massimo 5 % salari;
ipotesi 2) tab. 2: riduzione a 1/7 - massimo 6 % salari;
ipotesi 3) tab. 2: riduzione a 1/6 - massimo 7 % salari;

2ª *recidiva*:

ipotesi 1) tab. 2: riduzione a 1/6 - massimo 7 % salari;
ipotesi 2) tab. 2: riduzione a 1/5 - massimo 8 % salari;
ipotesi 3) tab. 2: riduzione a 1/4 - massimo 9 % salari;

B) Recidiva specifica:

1ª *recidiva*:

ipotesi 1) tab. 2: riduzione a 1/4 - massimo 9 % salari;
ipotesi 2) tab. 2: riduzione a 1/3 - massimo 10 % salari;
ipotesi 3) tab. 2: riduzione a 1/2 - massimo 11 % salari;

2ª *recidiva*:

ipotesi 1) tab. 2: riduzione a 1/2 - massimo 13 % salari;
ipotesi 2) tab. 2: riduzione a 3/4 - massimo 15 % salari;
ipotesi 3) tab. 2: riduzione a 1 - massimo 20 % salari,

senza limitazione di importo minimo.

Nota:

Se per una delle inadempienze è stato riconosciuto l'errore scusabile o la buona fede, si applica la normativa prevista per i ritardi di pagamento superiore a trenta giorni o se vi è stata regolarizzazione spontanea quella per i ritardi inferiori a trenta giorni.

(11699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11707)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Grazzanise

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di S. Maria La Fossa della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Grazzanise con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 158 in data 26 giugno 1967.

(11682)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Igea »

Con decreto n. 1128 del 18 novembre 1970 la società Terme di Boario S.p.a., con sede sociale in Brescia, corso Palestro 38, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Igea », che sgorga in territorio del comune di Darfo-Boario Terme, provincia di Brescia.

Le nuove etichette, stampate su carta a fondo giallo, di formato rettangolare, delle dimensioni di cm. 16 x cm. 11 per le bottiglie da un litro e di cm. 12 x cm. 8,6 per quelle da mezzo, un quarto ed un quinto di litro, saranno delimitate nel bordo superiore ed in quello inferiore da una riga rossa.

Sulla riga superiore, in caratteri bianchi, si leggerà « Terme di Boario « BOARIO » « Darfo Boario Terme (Brescia) Italia » e su quella inferiore, sempre in caratteri bianchi « ottima da tavola ».

Nella parte centrale dell'etichetta, in caratteri neri, figureranno le stesse diciture, relative al nome della sorgente, alle indicazioni dell'acqua minerale, ai dati dell'analisi chimica e chimico-fisica, riportate sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 741 del 16 dicembre 1960.

Sarà soltanto aggiornato, nella parte superiore del riquadro sinistro, il giudizio di purezza batteriologica del 15 novembre 1949, con quello formulato in data 21 luglio 1970, dallo stesso prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni fatte con il citato decreto ministeriale n. 741 del 16 dicembre 1960.

Con decreto n. 1129 del 18 novembre 1970 la società Terme di Boario S.p.a., con sede sociale in Brescia, corso Palestro 38, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Igea », che sgorga in territorio del comune di Darfo-Boario Terme, provincia di Brescia.

Le nuove etichette, stampate su carta a fondo giallo, di formato rettangolare, delle dimensioni di cm. 16 x cm. 11 per le bottiglie da un litro e di cm. 12 x cm. 8,6 per quelle da mezzo, un quarto ed un quinto di litro, saranno delimitate nel bordo superiore ed in quello inferiore da una riga azzurra.

Sulla riga superiore, in caratteri bianchi, si leggerà « Terme di Boario » « BOARIO » « Darfo Boario Terme (Brescia) Italia » e su quella inferiore, sempre in caratteri bianchi « ottima da tavola ».

Nella parte centrale dell'etichetta, in caratteri neri, figureranno le stesse diciture, relative al nome della sorgente, alle indicazioni dell'acqua minerale, ai dati dell'analisi chimica e chimico-fisica, riportate sulle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 832 del 6 marzo 1965.

Sarà soltanto aggiornato, nella parte superiore del riquadro sinistro, il giudizio di purezza batteriologica del 15 novembre 1949, con quello formulato in data 21 luglio 1970, dallo stesso prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni fatte con il citato decreto ministeriale n. 832 del 6 marzo 1965.

(11637)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Fontenova »

Con decreto n. 1132 del 18 novembre 1970 la società acque minerali « S.A.M. » S.r.l., con sede in Citerna di Fornovo Taro, provincia di Parma, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fontenova », che sgorga nel territorio del comune di Fornovo Taro (Parma).

Tali modifiche consistono nel sostituire, nel riquadro sinistro delle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 764 dell'8 gennaio 1962, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica del 9 gennaio 1961 con quelli della nuova analisi, eseguita in data 16 giugno 1970 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano, e nell'aggiornare il giudizio di purezza batteriologica del 28 ottobre 1960 con quello formulato, in data 21 luglio 1970, dal prof. Antonio Sanna, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Parma.

Restano invariate le dimensioni, il formato, i disegni, i colori e le diciture autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 764 dell'8 gennaio 1962.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano altresì invariate le prescrizioni fatte con il predetto decreto n. 764.

Con decreto n. 1133 del 18 novembre 1970 la società acque minerali « S.A.M. » S.r.l., con sede in Citerna di Fornovo Taro, provincia di Parma, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Fontenova », che sgorga nel territorio del comune di Fornovo Taro (Parma).

Tali modifiche consistono nel sostituire, sul riquadro sinistro delle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 765 dell'8 gennaio 1962, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica del 9 gennaio 1961 con quelli della nuova analisi, eseguita in data 16 giugno 1970 dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano, e nell'aggiornare il giudizio di purezza batteriologica del 28 ottobre 1960 con quello formulato, in data 21 luglio 1970, dal prof. Antonio Sanna, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Parma. Resteranno invariate le dimensioni, il formato, i disegni, i colori e le diciture autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 765 dell'8 gennaio 1962.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Resteranno altresì invariate le prescrizioni fatte con il predetto decreto n. 765.

(11638)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1970			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969			17.380		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	7.660.735			
	residui	394.522			
	Totale		8.055.257		
Accensione di prestiti	competenza	370.133			
	residui	3.948			
	Totale		374.081		
Spese correnti	competenza			6.105.477	
	residui			1.106.499	
	Totale				7.211.976
Spese in conto capitale	competenza			1.208.772	
	residui			428.488	
	Totale				1.637.260
Rimborso di prestiti	competenza			142.436	
	residui			26.781	
	Totale				169.217
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.974.299		4.014.324	
Conti correnti		21.022.226		21.013.114	
Incassi da regolare		3.794.554		3.708.016	
Altre gestioni		10.026.428		9.128.433	
	Totale		39.817.507		37.863.887
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		112.957		146.654	
Pagamenti da regolare		379.918		329.283	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.586.193		1.876.759	
Altri crediti		15.700.603		16.796.724	
	Totale		17.779.671		19.149.420
	Totale complessivo		66.043.896		66.031.760
Fondo di cassa al 31 ottobre 1970			—		12.136
	Totale a pareggio		66.043.896		66.043.896

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 ottobre 1970 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			12.136	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		34.687		
Pagamenti da regolare		182.406		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		862.607		
Altri crediti		2.572.961		
	Totale crediti		3.652.661	
	In complesso			3.664.797
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		4.543.362		
Conti correnti		2.161.411		
Incassi da regolare		330.241		
Altre gestioni		1.365.684		
	Totale debiti			8.400.698
Situazione del Tesoro (passività)				4.735.901

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1970 L. 226.196 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del tesoro: G. MICONI

(11852)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1970

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.863.697.946.463 —
Cassa	»	34.307.104.933 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.081.840.106.692 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	352.850.953 —
Anticipazioni	»	833.562.813.092 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.406.989.060.498 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	2.536.214.047.908 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	717.156.933.799 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.373.752.019.844 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	40.663.405.324 —
Spese	»	167.401.123.136 —
	L.	10.394.937.412.643 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	9.407.467.329.196 —
	L.	19.802.404.741.839 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	19.804.174.205.655 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		5.811.517.801.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		52.442.425.178 —
Depositi in conto corrente liberi	»		56.350.888.667 —
Conti correnti vincolati	»		3.230.247.929.253 —
Creditori diversi	»		1.042.677.234.814 —
Rendite del corrente esercizio	»		180.204.338.907 —
	L.		10.373.440.617.819 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	11.819.330.349 —	
Fondo di riserva straordinario	»	9.377.464.475 —	21.496.794.824 —
	L.		10.394.937.412.643 —
Depositanti	»		9.407.467.329.196 —
	L.		19.802.404.741.839 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.		19.804.174.205.655 —

(11853)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: PESCATORE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 9 novembre 1970 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre (Udine), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. rag. Luigi Celetto è nominato commissario straordinario ed i signori geom. Igino Lanza, rag. Paolo Baldass, avvocato Claudio Larice sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre (Udine), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1970

Il Governatore: CARLI

(11774)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale, n. 13, in data 20 novembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso per titoli e per esame ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche per l'America latina, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche per la America latina, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche per l'America latina, Firenze.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto centrale per la industrializzazione e la tecnologia edilizia, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica degli ormoni, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica del plasma e di elettronica quantistica, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica del plasma e di elettronica quantistica, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica del plasma e di elettronica quantistica, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisica del plasma e di elettronica quantistica, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

(11782)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per l'ammissione di cinquanta laureati al terzo corso di studi per aspiranti segretari comunali da svolgere a Palermo nell'anno accademico 1970-71.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71 è istituito in Palermo uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di gennaio 1971 e termine nel mese di luglio 1971.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1971; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1970-71; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L 500 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 30 dicembre 1970.

Alla domanda dovranno essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione nell'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1970-71 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, esclusi quelli militari, comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Palermo, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 9 novembre 1970

p. *Il Ministro*: Sarti

(11779)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo (Ravenna);

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo, nell'ordine appresso indicato:

1. Coverlizza dott. Mario	punti	85,47	su 132
2. Russomanno dott. Guido	»	82,60	»
3. Lopez dott. Ugo	»	79,99	»
4. Bartelloni dott. Manlio	»	79,86	»
5. Benecchi dott. Fernando	»	79,58	»
6. Ilari dott. Vergilio	»	79,21	»
7. Bertino dott. Giuseppe	»	78,06	»
8. Mele Gregorio	»	76,50	»
9. Raglianti dott. Luigi	»	76,21	»
10. Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
11. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
12. Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
13. Seclì dott. Ernesto	»	75,30	»

14. Maddalone Pasquale punti 74,60 su 132
15. Carnana Salvatore . . » 73,50 »
16. Pannone dott. Francesco » 73,38 »
17. Perri Marziale, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . » 73,02 »
18. Ventriglia dott. Giovanni » 73,02 »
19. Rollone Eusebio . » 73 — »
20. Laurenza dott. Giovanni . » 72,90 »
21. Vitale Francesco » 72,83 »
22. Porcile dott. Luciano » 72,30 »
23. Moriconi dott. Benito . » 72,24 »
24. Salerno dott. Vincenzo . » 72,23 »
25. Bartalena dott. Valentino » 72,19 »
26. Milanesi dott. Luigi . . » 71,85 »
27. Casazza Egidio . » 71,25 »
28. Dalmazzo Francesco » 71,06 »
29. Mantelli Erminio » 69,98 »
30. Lauletta dott. Angelo » 69,51 »
31. Puglisi dott. Carmelo » 69,46 »
32. Forlani dott. Remo . » 69,45 »
33. De Pascale dott. Mario . » 69,18 »
34. De Negri dott. Enrico . » 68,99 »
35. Bertoni dott. Peppino » 68,97 »
36. Fulciniti dott. Salvatore » 68,10 »
37. Bellizzi Alessandro . . » 68,08 »
38. Evangelisti Ugo . » 68,06 »
39. Filippi dott. Davide » 67,95 »
40. Marisi dott. Cesidio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 67,72 »
41. Facchini Mario . » 67,72 »
42. Panuccio dott. Rocco » 67,64 »
43. Faissola Giovanni » 67,22 »
44. Barbieri dott. Silvio » 66,98 »
45. Delli Paoli dott. Dante . » 66,83 »
46. Bernarello dott. Ottavio » 65,95 »
47. Sperduti Michele » 65,87 »
48. Travaglini dott. Giuseppe » 65,65 »
49. Alberti Pietro . » 65,46 »
50. Achilli Amedeo . » 65,06 »
51. Labriola Antonio » 64,85 »
52. Bertini Luigi » 64,55 »
53. Stenghele Giuseppe . » 63,89 »
54. Guercio Aldo Stefano » 63,49 »
55. Taranto Fausto » 63,33 »
56. Piscitelli Ferruccio . » 63,04 »
57. Guerra Giovanni » 62,96 »
58. Giuffrè dott. Lodovico » 61,51 »
59. Agnoli Mario » 60,62 »
60. Summo dott. Vito . » 60,31 »
61. Trullo Antonio . » 59,76 »
62. Di Stilo Rocco O . » 59,63 »
63. Barbara Calogero, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 59,03 »
64. Norbiato Bruno » 59,03 »
65. Suelzu dott. Clemente . » 58,52 »
66. Lupone Giuseppe » 58,01 »
67. Persoglio Domenico . » 57,04 »
68. Pascale Vittorio » 56,59 »
69. Nepomuceno Renato » 54,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1970

p. *Il Ministro*: Sarti

(11690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio a favore di alunni di entrambi i sessi appartenenti a famiglie di connazionali rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, aggiunto dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, relativo a provvidenze a favore degli alunni appartenenti a famiglie di connazionali costretti a rimpatriare dalla Libia;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;

Viste le disposizioni vigenti relative all'ordinamento degli istituti di educazione statali (convitti ed educandati) e agli istituti pubblici di educazione femminile;

Considerato che i concorsi a posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali e negli istituti pubblici di educazione femminile, banditi con decreti ministeriali 21 e 22 aprile 1970, (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 16 maggio 1970), sono stati espletati;

Ordina:

Art. 1.

I posti gratuiti e semigratuiti, in atto disponibili nei convitti nazionali, negli educandati statali e negli istituti pubblici di educazione femminile, sono riservati, per l'anno scolastico 1970-71, agli alunni, di ambo i sessi, appartenenti alle famiglie dei connazionali costretti a rimpatriare dalla Libia, di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, che frequentino scuole elementari, secondarie e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Il Ministero si riserva di assegnare gli interessati a istituti di istruzione e di educazione diversi da quelli di cui al precedente comma, qualora il numero degli aspiranti al beneficio sia superiore alla capacità ricettiva degli istituti di cui al citato comma precedente.

Art. 2.

Domande

Le domande per la concessione dei posti gratuiti o semigratuiti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda, su carta semplice, deve essere firmata dal capo famiglia o da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

Alla domanda devono essere allegati, in originale, oppure in copia autenticata da notaio, o da cancelliere, o da segretario comunale, o da altro funzionario comunale incaricato dal sindaco o dal pubblico ufficiale dal quale l'originale è stato emesso o al quale deve essere prodotto il documento:

1) attestato di profugo dalla Libia rilasciato dai competenti consolati italiani aventi sede in Libia;

2) un certificato degli studi compiuti dall'alunno nell'anno scolastico 1969-70, rilasciato dalla scuola o dal consolato competenti. Qualora, in relazione alla situazione determinatasi nella Libia, l'aspirante al beneficio non sia in grado di presentare tale certificato, il firmatario della domanda presenterà una propria dichiarazione, in carta semplice, in cui siano precisati i motivi della impossibilità di presentazione del documento;

3) certificato, in carta semplice, rilasciato dalla scuola competente, in cui sia indicato il tipo di scuola in atto frequentata dall'alunno.

La firma dei capi delle scuole non statali non aventi sede in Roma, devono essere legalizzate dal provveditore agli studi competente per territorio;

4) certificato di sana costituzione fisica dell'alunno, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario del comune, o da un medico condotto;

5) ogni altro documento che l'aspirante al beneficio ritenga di presentare nel proprio interesse (esempio: attestazione del comune e degli uffici distrettuali delle imposte dirette, relative ai redditi della famiglia.

Art. 3.

Natura e durata del beneficio

Il posto gratuito comporta la permanenza nell'istituto con diritto a vitto e alloggio fino al 30 settembre 1971, con spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione. Restano a carico delle famiglie soltanto le spese di carattere eccezionale, quali: lezioni private, di lunga durata, richieste dalla famiglia stessa, eventuale degenza in ospedale per malattie che non possano essere curate nell'infermeria dell'istituto.

Il posto semigratuito comporta la permanenza nell'istituto durante il giorno, con diritto a una sola refezione in comune con i convittori.

Art. 4.

Graduatorie eventuali

Qualora il numero degli aspiranti al beneficio del posto gratuito o semigratuito sia superiore alla capacità ricettiva degli Istituti pubblici di educazione e di quelli ai quali il Ministero

potrà ricorrere ai sensi dell'art. 12-*bis*, quinto comma, del decreto-legge citato nelle premesse della presente ordinanza, o alle possibilità consentite dalle somme disponibili sul capitolo 2243 del bilancio di questo Ministero, saranno formate apposite graduatorie, distinte fra aspiranti al posto gratuito o al posto semigratuito. Le graduatorie saranno formate da apposite commissioni, in relazione al merito scolastico e alle condizioni di bisogno delle famiglie degli alunni che si potranno desumere dalla documentazione allegata alle singole domande.

Roma, addì 20 novembre 1970

p. *Il Ministro*: BIASINI

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione 5ª — ROMA

Il sottoscritto . . . ., nella sua qualità di cittadino italiano profugo dalla Libia di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, residente a . . . . . via . . . . n. . . padre (1) dell'alunno (o dell'alunna) . . . . che frequenta la . . . classe del . . . . (2) chiede che il predetto alunno sia accolto in un convitto nazionale o altro istituto di educazione, per l'anno scolastico 1970-71, quale (3) . . . . a carico del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'ordinanza ministeriale . . . . .

Dichiara che l'alunno è nato il . . . . a . . . . ed è in possesso della cittadinanza italiana.

Allega alla presente i seguenti documenti (4) . . . .

Data . . . . . .

Firma . .

(1) Se non si tratta del padre, precisare la qualifica di chi ne fa le veci (madre, tutore, ecc.);

(2) precisare il tipo di scuola frequentato;

(3) indicare se quale convittore o quale semiconvittore;

(4) elencare i documenti che devono essere presentati a norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale.

(11718)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo delle origini annesso all'istituto di paleontologia dell'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo delle origini dell'Università di Roma si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia della Università di Roma, con inizio il giorno 9 dicembre 1970, alle ore 9.

(11780)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sottocommissioni giudicatrici del concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1969, registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 389, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1969, registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 145, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre procedere alla costituzione di sottocommissioni giudicatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di tremila;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, integrata di altri elementi, è suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta dal prof. dott. Domenico Campanella, direttore generale degli affari generali e del personale, risulta composta dei seguenti altri elementi:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'amministrazione centrale;

Cingolani dott. Carlo, ispettore generale del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Orga dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Braschi dott. Ernesto, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario aggiunto:

Aprile dott. Sergio Adriano, consigliere di 1ª classe del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Bulgarelli dott. Paolo, ispettore generale del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Martire dott.ssa Elisabetta nata Magnani, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Marconi dott. Mario, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Marcozzi dott. Enrico, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario aggiunto:

Maffettone dott. Alberto, ispettore principale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa per il funzionamento delle suddette sottocommissioni graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1970
Registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 73

(11579)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Puglie.

Le prove scritte del concorso pubblico regionale per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Puglie si svolgeranno in Bari presso l'Istituto tecnico industriale « Guglielmo Marconi », sito in piazza Paucezia nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1970 per quanto riguarda le prove obbligatorie e nel giorno 19 dicembre 1970 per quanto riguarda le prove facoltative di lingua inglese e tedesca. Dette prove avranno inizio alle ore 8.

(11719)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio biologico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 41ª del 10 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, foglio n. 171, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio biologico » specializzato.

(11651)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « cinetecnico e montatore di pellicole » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 41ª del 10 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 43 Difesa pers. civ., foglio n. 120, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cinetecnico e montatore di pellicole » qualificato.

(11652)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1970 n. 82/3-4 con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Sondrio, dell'ordine dei medici e delle amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Considerato che il bando di concorso per un disguido postale è stato pubblicato il 1° ottobre 1970, cioè posteriormente al decreto di nomina della commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 28 agosto 1970;

Decreta:

Si conferma la commissione giudicatrice del concorso in questione costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ricci dott. Luigi, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Sondrio;

Martorana prof. Ferdinando, ispettore generale medico capo del Ministero della sanità;

Confalonieri prof. Corrado, primario ostetrico dell'ospedale civile di Varese;

Torri dott. Giancarlo, primario medico dell'ospedale civile di Sondrio;

Guicciardi dott. Arrigo, medico condotto.

Segretario:

Di Vico dott. Andrea, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Sondrio.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, allo albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 17 novembre 1970

Il medico provinciale: BARCA

(11615)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4774 dell'8 novembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti presso i comuni di Bisenti, Colledara e Tossicia della provincia di Teramo;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1218 del 3 giugno 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 1° marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso a posti di ostetrica condotta di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

Di Luca Anna Giuseppina . . . punti 59,352 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Teramo, addì 28 ottobre 1970

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3843 in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria della candidata risultata idonea nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1968, di cui al bando n. 4774 dell'8 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalla concorrente dichiarata idonea;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Di Luca Anna Giuseppina è dichiarata vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ostetrica condotta presso il comune di Colledara.

Teramo, addì 28 ottobre 1970

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(11617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6289/1.18 del 16 maggio 1970 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto; concorso indetto con decreto del medico provinciale n. 17772 del 13 novembre 1968;

Atteso che il dott. Nicola Ricciardelli ha rinunciato alla condotta di Casal di Principe e che il dott. Giacomo Perrotta è stato dichiarato decaduto dalla condotta di Succivo-S. Arpino;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 6288/1.18 del 16 maggio 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 6283/1.18 citato in premessa, viene apportata l'ulteriore seguente modifica:

il dott. Michele Corvino viene dichiarato vincitore della condotta di Casal di Principe in luogo del dott. Ricciardelli, rinunciatario;

il dott. Ugo D'Avino viene dichiarato vincitore della condotta di Fontegreca in luogo del dott. Corvino, dichiarato vincitore della condotta di Casal di Principe;

il dott. Mario Esposito viene dichiarato vincitore della condotta consorziale di Succivo in luogo del dott. Perrotta, dichiarato decaduto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 17 novembre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(11694)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/640 in data 26 gennaio 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Milano alla data 30 novembre 1969;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti ritenuti idonei;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cassinari Luigi	punti	62,590
2. Vago Giovanni	»	60,670
3. La Torre Nicolò	»	60,448
4. Tagliabue Valentino	»	59,770
5. Scheiber Ercole	»	56,870
6. Zuffada Sante	punti	56,500
7. Paradisi Sisto	»	55,734
8. Ferrari Antonio	»	55,000
9. Policarpo Francesco	»	55,000
10. Aliprandi Luigi	»	54,500
11. Meloni Gianluigi	»	54,500
12. Rosa Mario	»	53,500
13. Turini Mauro	»	53,500
14. Marchiori Pier Nicola	»	52,500
15. Marelli Edoardo	»	52,500
16. Montanari Cesare	»	52,500
17. Primicerio Umberto	»	52,500
18. Tettamanti Gabriele	»	52,500
19. Coppi Pietro	»	52,000
20. Bavoni Giancarlo	»	51,500
21. Barbini Emanuele	»	51,500
22. Fattori Domenico	»	51,500
23. Biondi Anton Giovanni	»	51,000
24. Mascherpa Carlo	»	51,000
25. Simoni Giannantonio	»	51,000
26. Mazzoleni Oscar	»	50,678
27. Campagnoli Mario	»	50,397
28. Ambrosetti Pier Carlo	»	50,000
29. Grignani Andrea	»	50,000
30. Manfroni Eugenio	»	50,000
31. Monticelli Angelo	»	50,000
32. Ferrari Angelo	»	49,000
33. Garino Alberto	»	49,000
34. Marmo Giuseppe	»	49,000
35. Sonzini P. Emilio	»	49,000
36. Chiminello Pietro	»	48,000
37. Cipriani Omero	»	48,000
38. Fresia Sergio	»	48,000
39. Cappellari Giuseppe	»	47,500
40. Fiocchi Egidio	»	47,500
41. Maffezzoli Giorgio	»	47,000
42. Bertoni Ferruccio	»	46,660
43. Griffini Erminio	»	46,000
44. Bicchielli Amos	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'ufficio, agli albi pretori della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 19 novembre 1970

Il veterinario provinciale: GHINELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 49.110.11/7267 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario del consorzio di Gaggiano ed Uniti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cassinari Luigi è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa al posto di veterinario del consorzio di Gaggiano ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, agli albi pretori della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 19 novembre 1970

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(11656)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.